



CITTÀ DI TORINO
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
SETTORE SICUREZZA STRADALE
Ufficio Studi e Formazione

CIRCOLARE N. 84
Informativa

OGGETTO: Polizia Giudiziaria e di Sicurezza.

Pubblica Sicurezza e Ordine Pubblico.

Passaporto elettronico. Ministero degli Affari Esteri.⁽¹⁾

Decreto n. 303/014 "Disposizioni relative al modello e alle caratteristiche di sicurezza del passaporto ordinario elettronico".

Decreto n. 303/015 "Disposizioni relative ai libretti di passaporto ordinario elettronico".

E' stato introdotto, con Decreto del Ministero degli Affari Esteri, in oggetto riportato, il nuovo Passaporto Elettronico dotato di microprocessore, contenente dati biometrici del soggetto titolare, nonché l'immagine del volto e le impronte del dito indice di ambo le mani dello stesso.

Per opportuna conoscenza e corretta informazione si riporta, qui di seguito, un estratto del *Decreto n 303/015*:

"..omissis...Nel passaporto e' inserito un microprocessore RF/ID di prossimita' (chip) nella copertina del passaporto, conforme alla direttiva ISO 14443, alle specifiche ICAO OS/LDS con capacita' minima di 80Kb e di durata di almeno 10 anni. Nel chip sono memorizzate, in formato interoperativo, l'immagine del volto e le impronte digitali del dito indice di ogni mano. Nel chip sono altresì memorizzate le informazioni già presenti sul supporto cartaceo relative al passaporto ed al titolare, nonché i codici informatici per la protezione ed inalterabilità dei dati e quelle necessarie per renderne possibile la lettura agli organi di controllo. Gli elementi biometrici contenuti nel chip potranno essere utilizzati solo al fine di verificare l'autenticità del documento e l'identità del titolare attraverso elementi comparativi direttamente disponibili quando la legge preveda che siano necessari il passaporto o altro documento di viaggio. I dati biometrici raccolti ai fini del rilascio del passaporto non saranno conservati in banche di dati. La presente disposizione si applica anche alla normativa sui passaporti diplomatici e di servizio....omissis..."

La distribuzione del nuovo tipo di passaporto elettronico prenderà avvio in modo graduale sul territorio nazionale; in tal senso, il sito web della Polizia di Stato comunica che il rilascio principierà dalle Questure di Grosseto e Potenza. Le altre Questure continueranno, fino al completamento della dotazione delle apparecchiature informatiche necessarie, a rilasciare il precedente modello di documento per l'espatrio.

I testi dei Decreti in oggetto sono reperibili esclusivamente sulla rete intranet di P.M. alla voce:

Circolari/Polizia Giudiziaria e di Sicurezza/Pubblica Sicurezza e Ordine Pubblico

VLM/FR/RB

Addì, 6 Luglio 2009

F.to IL DIRIGENTE DI P.M.
Dott. Piero VERGANTE

ALLEGATI: Decreto n. 303/014, Decreto n. 303/015.

(1) GU n. 147 del 27-6-2009

Ministero degli Affari Esteri DECRETO 23 giugno 2009

Disposizioni relative al modello e alle caratteristiche di sicurezza del passaporto ordinario elettronico. (Decreto n. 303/014). (09A07409)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Vista la legge 21 novembre 1967, n. 1185, che stabilisce le norme sui passaporti; Vista la Risoluzione dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri delle Comunità europee, riuniti in sede di Consiglio, del 23 giugno 1981, relativa all'adozione di un passaporto di modello uniforme fra gli Stati membri delle Comunità europee e successive integrazioni; Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, e l'art. 301 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635; Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 4 agosto 2003, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Istruzioni per la vigilanza ed il controllo sulla produzione delle carte valori, degli stampati a rigoroso rendiconto, degli stampati comuni e delle pubblicazioni ufficiali, delle ordinazioni, consegne, distribuzioni e dei rapporti con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.»; Visto il regolamento del Consiglio dell'Unione Europea CE n. 2252/2004 relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri; Vista la decisione della Commissione europea C(2005) 409 del 28 febbraio 2005 che ha stabilito le specifiche tecniche relative alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio; Vista la legge 31 marzo 2005, n. 43, art. 7-vicies-ter che stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2006 il passaporto su supporto cartaceo è sostituito dal passaporto elettronico di cui al citato regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio; Visto il decreto del Ministro degli affari esteri del 29 novembre 2005 che ha definito il nuovo passaporto elettronico costituito da un libretto munito di un supporto informatico idoneo a memorizzare e proteggere i dati del passaporto e quelli del titolare; Visto il decreto del Ministro degli affari esteri del 31 marzo 2006 recante «Disposizioni sul passaporto elettronico»; Vista la Decisione della Commissione Europea C (2006) 2909 del 28 giugno 2006 con cui sono state indicate le specifiche tecniche sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici nei passaporti e nei documenti di viaggio; Visto il regolamento (CE) n. 444 del 2009 che modifica il regolamento CE n. 2252/2004; Riconosciuta la necessità di definire le istruzioni operative per il rilascio dei passaporti elettronici; Sentiti il Ministero dell'interno, il Ministero della giustizia e il Ministero dell'economia e delle finanze; Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, reso in data 18 giugno 2009;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

Ai sensi del presente decreto si intende: a) per «Passaporto»: il passaporto di cui alla legge 21 novembre 1967, n. 1185, conforme al Regolamento del Consiglio dell'Unione europea CE 2252/2004, alla Decisione della Commissione europea C(2005) 409 del 28 febbraio 2005, alla Decisione della Commissione C (2006) 2909 e costituito, come previsto dalla legge 31 marzo 2005, n.43, art. 7-vicies, da un supporto fisico e da un supporto informatico; b) per «SSCE-PE»: il sistema di sicurezza del circuito di emissione dei passaporti elettronici; c) per «IPZS»: l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; d) per «ICAO»: l'Organizzazione internazionale per l'aviazione civile; e) per «chip»: il processore informatico contenuto nel passaporto utilizzato come supporto per

la memorizzazione dei dati e per la ricezione e trasmissione, tramite radiofrequenze, dei dati stessi, senza alcun contatto fisico, dal/al dispositivo elettronico utilizzato per la trasmissione/ricezione, al fine della memorizzazione dei dati sul chip o per la successiva lettura degli stessi; f) per «codice cifrato»: i codici alfanumerici contenuti nel microprocessore che identificano univocamente il Passaporto; g) per «chiavi di sicurezza»: la coppia di chiavi asimmetriche che consentono l'autenticazione del mittente e la cifratura delle informazioni durante una sessione di lavoro.

Art. 2.

Norme di riferimento

Trovano applicazione in materia la legge 21 novembre 1967, n. 1185 «Norme sui passaporti», nonché tutte le altre norme riferite comunque ai passaporti, il Regolamento del Consiglio dell'Unione europea CE n. 2252/2004 relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e agli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri, e successive modificazioni, la Decisione della Commissione Europea C(2006) 2909.

Art. 3.

Presentazione della domanda per ottenere il passaporto

1. La domanda di rilascio del passaporto è presentata: a) in Italia: alla questura o all'ufficio locale distaccato di pubblica sicurezza del luogo dove il richiedente ha la residenza, il domicilio o la dimora ovvero, in mancanza di questi uffici, al comando locale dei carabinieri o al comune; b) all'estero: alle rappresentanze diplomatiche e consolari. c) al Ministero degli affari esteri per il rilascio di passaporti per motivi istituzionali. 2. Con la domanda l'interessato deve indicare ed autocertificare secondo legge il nome, il cognome, il luogo e data di nascita, la cittadinanza italiana, la residenza anagrafica, la statura e colore degli occhi, lo stato civile in relazione al matrimonio, lo stato di famiglia, l'eventuale esistenza di procedimenti penali o di condanne penali, nonché di multe o ammende non pagate relative sempre a procedimenti penali, nonché l'esistenza di eventuali misure di sicurezza detentiva o di prevenzione previste dall'art. 3 e seguenti della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, l'eventuale esistenza di obblighi alimentari. 3. Di ogni domanda viene rilasciata ricevuta. La domanda è presentata mediante apposito modulo recante idonea informativa ai sensi dell'art.13 del decreto legislativo n.196/2003 relativo alla protezione dei dati personali; 4. Alla domanda devono essere allegati due foto identiche frontali e a volto scoperto, conformi alle modalità previste dalla normativa ICAO di cui al punto 7 della Decisione C(2005) 409 e in particolare al modello allegato al presente decreto (All.A), delle quali una autenticata, qualora la domanda non sia presentata personalmente dall'interessato. 5. Gli uffici competenti al rilascio dei passaporti, di cui all'art. 5 della legge n. 1185/1967, verificata l'identità dell'interessato nei modi stabiliti dalla legge, acquisiscono, a mezzo scansione elettronica, l'impronta del dito indice di ciascuna mano dell'interessato. Se, in una mano, l'impronta del dito indice non fosse disponibile, si utilizza per la stessa mano, procedendo in successione, la prima impronta disponibile del dito medio, anulare e pollice. 6. Ove sia temporaneamente impossibile rilevare le impronte, viene rilasciato un passaporto temporaneo con validità pari o inferiore a dodici mesi. 7. Qualora, per malattia o altro impedimento non superabile, certificato nei modi di legge, non possano essere acquisite le impronte digitali, il passaporto viene rilasciato senza le impronte. 8. I minori di anni 12 sono esenti dalla deposizione delle impronte.

Art. 4.

Consegna del passaporto.

1. Al momento della consegna al richiedente, l'ufficio verificherà il funzionamento del chip e la correttezza dei dati contenuti nel passaporto. 2. In caso di impedimento del richiedente il passaporto potrà essere ritirato da persona munita di delega formalizzata mediante autentica della firma dell'interessato, o, se richiesto, spedito al domicilio di quest'ultimo, a sue spese.

Art. 5.

Caratteristiche del supporto informatico di memorizzazione

1. Il chip contenuto nel passaporto è conforme alla normativa europea concernente le specifiche tecniche relative alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio e in particolare a quanto previsto dalla Decisione della Commissione europea C(2005) 409 del 28 febbraio 2005 e dalla Decisione C(2006) 2909 del 28 giugno 2006 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Il chip, in coerenza con quanto specificato nell'art. 1, comma

2, del Regolamento del Consiglio dell'Unione europea n. 2252/2004, contiene l'immagine del volto e le impronte digitali, quest'ultime in formato interoperativo. I dati debbono essere protetti e il chip è dotato di capacità sufficiente e della capacità di garantire l'integrità, l'autenticità e la riservatezza dei dati. 3. Le caratteristiche relative al tipo, formato, qualità e disposizioni di memorizzazione di tali elementi biometrici, sono conformi alle decisioni della Commissione europea riguardanti le specifiche tecniche relative alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio e in particolare a quanto previsto dalla Decisione della Commissione europea C(2005) 409 del 28 febbraio 2005 e alla Decisione C(2006)2009 del 28 giugno 2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 6.

Infrastruttura di sicurezza

1. Per assicurare la integrità e l'autenticità dei dati memorizzati nel processore del passaporto elettronico, è assegnata a funzione di autorità di certificazione (Country Signing Certification Authority - CSCA e Document Signer - DS) al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Centro Elettronico Nazionale della Polizia di Stato. 2. Per proteggere le impronte digitali sul processore del passaporto elettronico, è assegnata la funzione di autorità di Verifica (Country Verify Certification Authority - CVCA) al Ministero dell'Interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Centro Elettronico Nazionale della Polizia di Stato. 3. Per abilitare i moduli di ispezione alla lettura delle impronte digitali memorizzate nel microchip del passaporto per i processi di emissione, è assegnata la funzione di abilitazione (Document Verifier - DV) al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Centro Elettronico Nazionale della Polizia di Stato. 4. Le infrastrutture a chiave pubblica (PKI), relative ai suddetti punti 1 e 2, sono realizzate dal Sistema di Sicurezza del Circuito di controllo per l'Emissione dei passaporti elettronici (SSCE-PE) collocato presso il Centro Elettronico Nazionale della Polizia di Stato. 5. L'SSCE-PE provvede, a tal fine a: a) rilasciare e pubblicare il certificato digitale nazionale, valido per il riconoscimento a livello nazionale ed internazionale di tutti i passaporti italiani emessi (certificato della CSCA); b) generare e certificare le coppie di chiavi utilizzate per firmare i dati memorizzati nel microchip del passaporto e garantirne in tal modo l'integrità e autenticità (certificato del DS); c) rilasciare e pubblicare il certificato digitale nazionale, valido per la verifica a livello nazionale ed internazionale di tutti i passaporti italiani emessi (certificato della CVCA); d) generare e certificare le coppie di chiavi

utilizzate dai sistemi che abilitano i moduli di ispezione alla lettura delle impronte digitali memorizzate nel microchip del passaporto, li' dove presenti (certificato del DV); e) fornire telematicamente all'IPZS, in modalita' sicura, il codice identificativo univoco necessario a numerare i passaporti in bianco, da riportare a vista sul passaporto e in elettronico sul chip; f) generare e gestire le chiavi ed i certificati utilizzati per la sicurezza della trasmissione delle informazioni.

Art. 7.

Banca dati passaporti

1. Su delega del Ministro degli affari esteri e' istituita, presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, una «banca dati passaporti» per finalita' amministrative di verifica dell'esistenza di precedenti passaporti rilasciati alla medesima persona, ovvero dei dati del passaporto in caso di denuncia di furto o smarrimento del documento, nonche' per consentire le necessarie verifiche in caso di malfunzionamento del chip. 2. Titolare del trattamento dei dati personali registrati nella banca dati e' il Ministero degli affari esteri. Responsabile del trattamento e' l'unita' del Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell'interno presso cui e' istituita la banca dati. 3. I dati dell'interessato, acquisiti all'atto della presentazione della domanda, ed i dati identificativi del passaporto sono trasmessi per via telematica, da parte delle autorita' competenti al rilascio del passaporto, alla banca dati, per la registrazione. Le medesime autorita' aggiornano la banca dati in ordine ad eventuali provvedimenti di ritiro o di sospensione della validita' del passaporto. 4. Per ogni passaporto sono registrati nella banca dati esclusivamente: a) i dati identificativi del passaporto stesso e del chip; b) le generalita' e la fotografia dell'interessato; c) le informazioni relative al furto o allo smarrimento del passaporto; d) le informazioni relative ai provvedimenti di sospensione di validita' dello stesso. 5. Le impronte digitali e i dati da essi derivati non sono registrate nella banca dati. Gli elementi e i dati biometrici possono essere utilizzati solo per finalita' di verifica dell'identita' del titolare del passaporto. 6. La banca dati e' consultabile per via telematica dal personale espressamente autorizzato del Ministero degli affari esteri, delle Rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero, delle Questure e dei posti di Polizia di frontiera, esclusivamente per le finalita' di cui al comma 1.

Art. 8.

Accertamenti istruttori

1. Il Ministero degli affari esteri, le Rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero e le Questure possono acquisire, anche in via telematica, dal casellario giudiziale e dal bollettino delle ricerche di cui all'art. 301 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto del 6 maggio 1940, n. 635, soltanto i dati e le informazioni necessari per effettuare gli accertamenti istruttori per il rilascio e disporre degli elementi per motivarne il rifiuto. 2. L'acquisizione dei dati e' effettuata anche nel rispetto delle modalita' tecnico-operative individuate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica del 14 novembre 2002, n. 313, per consentire la consultazione diretta da parte delle amministrazioni pubbliche delle informazioni registrate nel casellario giudiziale.

Art. 9.

Aggiornamenti tecnici

1. Per tutte le specifiche tecniche del processo di sicurezza, nonché per ulteriori procedure relative all'acquisizione ed al flusso dei dati, compresi quelli biometrici, si provvederà con successivo provvedimento dirigenziale, adottato previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 10.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 11.

È abrogato il decreto del Ministro degli affari esteri del 31 marzo 2006 recante «Disposizioni sul passaporto elettronico».

Roma, 23 giugno 2009

Il Ministro : Frattini

Ministero degli Affari Esteri DECRETO 23 giugno 2009

Disposizioni relative ai libretti di passaporto ordinario elettronico. (Decreto n. 303/015). (09A07410)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Vista la legge 21 novembre 1967, n. 1185, che stabilisce le norme sui passaporti;

Vista la risoluzione dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri delle Comunità europee, riuniti in sede di Consiglio, del 23 giugno 1981, relativa all'adozione di un passaporto di modello uniforme fra gli Stati membri delle Comunità europee e successive integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 4 agosto 2003, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Istruzioni per la vigilanza ed il controllo sulla produzione delle carte valori, degli stampati a rigoroso rendiconto, degli stampati comuni e delle pubblicazioni ufficiali, delle ordinazioni, consegne, distribuzioni e dei rapporti con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.».

Visto il regolamento del Consiglio dell'Unione europea n. 2252/2004 del 13 dicembre 2004 relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri;

Vista la decisione della Commissione europea C(2005) 409 del 28 febbraio 2005 che ha stabilito le specifiche tecniche relative alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici primari nei passaporti e nei documenti di viaggio;

Vista la legge 31 marzo 2005, n. 43, Articolo 7-vicies-ter che stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2006 il passaporto su supporto cartaceo è sostituito dal passaporto elettronico di cui al citato regolamento del Consiglio dell'Unione europea n. 2252/2004;

Visto il decreto del Ministero degli affari esteri del 5 aprile 2005 che integra il decreto 23 dicembre 2004, n. 1679-bis, relativo all'istituzione di un nuovo modello di passaporto diplomatico e ritenuto che, giustamente disposto dalla legge 21 novembre 1967, n. 1185, le prescrizioni di carattere generale relative ai passaporti, e quindi fra queste quelle relative all'utilizzo dei dati biometrici, debbano essere riferite anche ai passaporti speciali quali quelli diplomatici e di servizio;

Vista la decisione della Commissione Europea C(2006) 2909 del 28 giugno 2006 che ha stabilito le specifiche tecniche relative alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici secondari nei passaporti e nei documenti di viaggio;

Visto il Regolamento del Consiglio dell'Unione Europea n. 444/2009 del 28 maggio 2009;

Ritenuta la necessità di aggiornare il decreto del Ministro degli affari esteri del 29 novembre 2005, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze in ordine alla produzione dei libretti passaporto con le nuove caratteristiche;

Visto il parere sullo schema di decreto, espresso dal Garante per la protezione dei dati personali in data 18 giugno 2009;

Decreta:

Art.1

Il libretto del passaporto ordinario è composto nel modo di seguito indicato:

A) Supporto fisico.

Dimensioni: le dimensioni del passaporto chiuso sono di mm 88 x 125, con angoli arrotondati, secondo quanto previsto dalle norme ICAO.

Libretto: il libretto si compone di 32 o 48 pagine, oltre i risguardi. L'immagine, i dati di personalizzazione del titolare ed il numero di passaporto sono riportati a pagina 4.

Copertina: la copertina è in materiale speciale, adatto alla laminazione del microprocessore «contact-less» di tipo RF/ID incorporato in posizione protetta, di colore bordeaux-violet (uniforme europeo) recante in oro lo stemma della Repubblica Italiana con iscrizioni, il simbolo ICAO indicante la presenza di un microchip ed elementi di sicurezza.

Carta: per i risguardi in II e III di copertina, la carta è di tipo speciale, di colore bianco, con elementi di sicurezza. Le pagine del passaporto sono in carta filigranata riportante la scritta Repubblica Italiana, Europa e l'immagine in chiaroscuro della ninfa Europa. La carta è di colore bianco, con filo di sicurezza ed elementi di sicurezza.

Stampa risguardi: la stampa offset è realizzata a più colori con fondi di sicurezza, alcuni fusi tra loro a formare effetti «iride».

Stampa calcografica a tre colori.

Stampa pagine interne: la stampa offset delle pagine del libretto è realizzata a più colori, alcuni fusi tra di loro a formare effetti «iride». I testi su tutte le pagine sono stampati con colore blu, compresa la pagina quattro destinata alla lettura automatica secondo la normativa ICAO.

Numerazione: è riportata in chiaro sulla pagina quattro in alto a destra. Questa è composta da una sequenza alfanumerica di due lettere indicanti tipologia e serie del passaporto, seguite da sette numeri arabi. La stessa è ripetuta in perforazione nelle pagine del libretto a partire dalla pagina cinque fino all'ultima di copertina.

Cucitura: la cucitura del libretto, del tipo a «catenelle», è realizzata con filo speciale, nei colori verde, bianco e rosso ed elementi di sicurezza.

Foil olografico: un film trasparente di sicurezza è applicato a caldo a protezione dei dati personali del titolare del passaporto che vengono stampati con tecnica digitale. Tale film è stampato con inchiostri speciali, nonché con un particolare elemento OVD trasparente. Il foil olografico ha una forma tale da non coprire la numerazione in caratteri arabi presente sulla pagina ICAO.

B) Descrizione delle pagine.

Il testo impresso nelle pagine dei fogli interni è nelle lingue ufficiali dell'Unione europea secondo l'ordine alfabetico abitualmente impiegato nei testi comunitari o in tre lingue laddove specificato. Il testo della copertina del passaporto è in lingua italiana.

Risguardi: sono riprodotti lo stemma della Repubblica italiana, un disegno della statua equestre dell'imperatore Marco Aurelio con stilizzazione del pavimento michelangiolesco di piazza del Campidoglio, l'immagine dell'Italia turrita ed i testi nelle lingue ufficiali dell'Unione europea secondo l'ordine alfabetico abitualmente impiegato nei testi comunitari.

Pagina 1: ripete i testi della I di copertina.

Pagina 2: contiene le avvertenze sull'uso del passaporto elettronico nelle tre lingue (italiano, inglese e francese).

Pagina 3: costituisce il frontespizio del passaporto e contiene le legende «Unione Europea», «Repubblica italiana» e «Passaporto» nelle lingue ufficiali dell'Unione europea secondo l'ordine alfabetico abitualmente impiegato nei testi comunitari.

Pagina 4: (ICAO): contiene il numero del passaporto e le informazioni per l'identificazione dell'intestatario del documento.

Le indicazioni dei campi sono in testo trilingue (italiano, inglese e francese) stampate in fase di personalizzazione con la stessa tecnica utilizzata per la scrittura dei dati personali. Lo spazio inferiore è riservato alla scrittura su due righe, con caratteri OCR B, dei dati destinati alla lettura ottica secondo la normativa ICAO. Nella pagina è riservato uno spazio destinato alla stampa digitale dell'immagine del titolare del passaporto. A protezione dei dati, dopo la personalizzazione, viene applicato un film trasparente di sicurezza con elementi olografici (foil olografico).

Pagine 5: pagina riservata all'autorità, nelle lingue ufficiali dell'Unione Europea secondo l'ordine alfabetico abitualmente impiegato nei testi comunitari.

Pagina 6: contiene informazioni aggiuntive dell'intestatario del passaporto nelle tre lingue (italiano, inglese e francese).

Pagina 7: contiene la legenda dei dati personali nelle lingue ufficiali dell'Unione Europea secondo l'ordine alfabetico abitualmente impiegato nei testi comunitari.

Pagina 8: pagina destinata alle informazioni ed alle foto dei figli minorenni iscritti nel passaporto.

Pagine da 9 a 31 o da 9 a 47 (a seconda della foliazione): contengono la scritta in alto al centro: visti/visas/visas.

Pagina 32 o 48 (a seconda della foliazione): pagina destinata alle comunicazioni in casi di emergenza, nelle tre lingue (italiano, inglese e francese).

Art. 2

Nel passaporto è inserito un microprocessore RF/ID di prossimità (chip) nella copertina del passaporto, conforme alla direttiva ISO 14443, alle specifiche ICAO OS/LDS con capacità minima di 80Kb e di durata di almeno 10 anni. Nel chip sono memorizzate, in formato interoperativo, l'immagine del volto e le impronte digitali del dito indice di ogni mano. Nel chip sono altresì memorizzate le informazioni già presenti sul supporto cartaceo relative al passaporto ed al titolare, nonché i codici informatici per la protezione ed inalterabilità dei dati e quelle necessarie per renderne possibile la lettura agli organi di controllo. Gli elementi biometrici contenuti nel chip potranno essere utilizzati solo al fine di verificare l'autenticità del documento e l'identità del titolare attraverso elementi comparativi direttamente disponibili quando la legge preveda che siano necessari il passaporto o altro documento di viaggio. I dati biometrici raccolti ai fini del rilascio del passaporto non saranno conservati in banche di dati.

La presente disposizione si applica anche alla normativa sui passaporti diplomatici e di servizio.

Art.3

I passaporti rilasciati anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto mantengono la loro validità.

Art.4

Il decreto del Ministro degli esteri del 29 novembre 2005 è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, 23 giugno 2009

Il Ministro : Frattini